



**GIUSTIZIA PENALE E RIPARAZIONE:
DALLE CONDOTTE RISARCITORIE
ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA
Cod.: P25024**

Napoli, 17-19 marzo 2025



**Gruppo di lavoro su:
Condotte risarcitorie, riparatorie, ripristinatorie,
restitutorie.**

Vincenzo Giordano
(giudice Tribunale Pavia)

Roberto Pirro Balatto
(Sostituto Procuratore
Procura Napoli)

giustizia penale in funzione “riparativa”

consiste in un'attività tesa ad attenuare, affievolire ed, in talune ipotesi, finanche annullare completamente le conseguenze lesive discendenti dalla commissione del fatto di reato attraverso comportamenti variamente riconducibili ad una resipiscenza del reo

giustizia penale in funzione puramente “conciliativa”

nella quale da una ricomposizione del conflitto sociale, “aperto” fra i consociati dalla stessa commissione dell'illecito penale, possa schiudersi successivamente un eventuale accordo fra i soggetti coinvolti dall'episodio criminoso sulla possibile restitutio in integrum delle espressioni praticabili di tutela dei beni offesi dalla commissione dell'illecito

Nella funzione riparativa protagonista esclusivo, spinto dalle più svariate motivazioni e talvolta anche per le “pressioni” ricevute in modo più o meno larvato dalle stesse vittime del reato, rimane l'autore del reato che opera al fine di garantire una restitutio in integrum del danno arrecato, nella prospettiva conciliativa, invece, l'effetto di attenuazione o eliminazione delle conseguenze nocive è il risultato di una sorta di attività “negoziale” che vede un dialogo autore/vittima.

PARTE GENERALE DEL CODICE PENALE

1. Attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 Cp, legata alla riparazione del danno
2. Eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato quale condizione per accedere alla oblazione c.d. "discrezionale" (art. 162bis Cp);
3. Obblighi risarcitori imposti al condannato all'adempimento dei quali può essere subordinata la sospensione condizionale della pena (art. 165 co. 1-2 Cp);
4. Adempimento (ove possibile) delle obbligazioni civili derivanti dal reato cui vengono subordinate la liberazione condizionale (art. 176 co. 4 Cp) e la riabilitazione (art. 179 co. 6 n. 2 Cp).
5. Art. 133 Cp, là dove prescrive al giudice in sede di commisurazione della pena di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, si presta senz'altro a valorizzare la riparazione delle conseguenze offensive:
6. le condotte riparative possano essere tenute in considerazione anche «attraverso l'ampio ma torbido canale delle "attenuanti generiche"» di cui all'art. 62bis Cp

ALTRE IPOTESI SPECIALI

- estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, regolato dall'art. 35 d.lgs. 28.8.2000 n. 274;
- artt. 12 e 17 d.lgs. 8.6.2001 n. 231, in materia di responsabilità amministrativa da reato, i quali, condizionano all'integrale risarcimento del danno e alla eliminazione delle conseguenze del reato rispettivamente la riduzione delle sanzioni pecuniarie e la mancata applicazione delle sanzioni interdittive;
- l'art. 452 decies Cp, che dispone, in relazione a tutti i delitti contro l'ambiente puniti nel Titolo VI bis del Libro II del codice, consistenti riduzioni di pena applicabili a seguito di condotte di "ravvedimento operoso", le quali includono, tra l'altro, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi;
- causa speciale di estinzione per riparazione del danno applicabile al reintrodotto delitto di oltraggio (art. 341bis 4 co. Cp);
- ritrattazione (art. 376 Cp) quale causa di non punibilità di alcuni delitti contro la giustizia;
- eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (in alternativa alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività) quale condizione cui viene subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena ai condannati per danneggiamento (art. 635 ult. co. Cp);
- attenuanti applicabili al concorrente che si adoperi per far riacquistare la libertà all'offeso nei reati di sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289bis co. 4 Cp) o a scopo di estorsione (art. 630 co. 4-5 Cp);
- varie ipotesi di estintive a seguito di riparazione del danno patrimoniale (mediante le restituzioni, il risarcimento, la ricostituzione delle riserve di capitale) previste in materia di reati societari (artt. 2627, 2629, 2633 Cc)

Cosa distingue le condotte
riparatorie dalle altre condotte a
contenuto riparatoria che pure
comportano benefici ma non
l'estinzione del reato?

Il requisito della **volontarietà** del perfezionamento della condotta riparativa distingue le ipotesi prese in esame da quelle ove la riparazione viene imposta dall'ordinamento, in funzione ulteriormente sanzionatoria, come accade sovente in relazione agli illeciti ambientali: è il caso dell'ordine di ripristino quale sanzione amministrativa accessoria irrogata a seguito della condanna per il reato di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» di cui all'art. 260 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 (c.d. T.U. Ambiente) o all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese di bonifica imposti al condannato per il reato di «combustione illecita di rifiuti», previsto dall'art. 256bis dello stesso d.lgs. 152/2006

L'art.162 ter c.p.

Nuova causa estintiva generale del reato conseguente a condotte riparatorie

Ambito di operatività

Reati procedibili a querela soggetta a remissione

Si tratta di una nuova scelta processuale dell'imputato che, nell'esercizio del suo diritto di difesa, può optare per una diversa soluzione della vicenda penale mutuata dall'esperienza operativa di analogo istituto previsto per il sistema del processo dinanzi al GDP

Ai fini della presentazione, nell'interesse dell'imputato, della richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per riparazione del danno o di concessione di un termine per provvedere al risarcimento alla persona offesa, il difensore non deve essere munito di procura speciale (Sez. 5 - , Sentenza n. 30714 del 18/06/2021 Ud. (dep. 05/08/2021)

L'art. 162 ter c.p. è una richiesta ripetibile?

Il legislatore non ha chiarito infatti come ha fatto in altri casi analoghi prevedendo istituti premiali se si tratti di un istituto utilizzabile dallo stesso imputato una sola o piu' volte

Nel caso della messa alla prova ha ritenuto di consentire l'accesso all'istituto "una sola volta".

Nel caso della particolare tenuita' ha limitato l'applicazione ai casi di "comportamento occasionale".



In caso di furto, la restituzione alla persona offesa del bene sottrattogli, può integrare un caso di condotta risarcitoria valevole ai sensi dell'art. 162 ter c.p.p.?

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2490** del 13/11/2020 Ud. (dep. 21/01/2021) Rv. 280253 - 01
Presidente: PALLA STEFANO. *Estensore:* GUARDIANO ALFREDO. *Relatore:* GUARDIANO ALFREDO. *Defendant:* MELONI FRANCESCO. *P.M.* PICARDI ANTONIETTA. (*Parz. Diff.*)
Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 30/09/2019

609 REATO - 088 ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Causa estintiva del reato ex art. 162-ter cod. pen. -
Condotte risarcitorie e riparatorie destinate ad incrementare la sfera patrimoniale della vittima
- Necessità - Restituzione del bene sottratto - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

La causa estintiva del reato per **condotte** riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone **condotte** restitutorie o **risarcitorie** spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto. (*Fattispecie in tema di furto in cui l'autore, una volta scoperto, aveva restituito la merce asportata agli addetti alla vigilanza dell'esercizio commerciale*).

Massime precedenti Conformi: N. 21922 del 2018 Rv. 273187 - 01
Massime precedenti Vedi: N. 14030 del 2020 Rv. 279082 - 03 Rv. 279082 - 01, N. 10107 del 2020 Rv. 278607 - 01



- In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la valutazione di congruità della condotta intervenuta prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo, cod. pen., può essere condizionata dalla opposizione delle parti e della persona offesa?

Sez. 5 - , **Sentenza n. 41899** del 25/09/2024 Ud. (dep. 14/11/2024)
Rv. 287171 - 01

Presidente: PEZZULLO ROSA. **Estensore:** MASINI
TIZIANO. **Relatore:** MASINI TIZIANO. **Defendant:** PG C/ MARINI
ELISA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 11/04/2024609 REATO -
088 ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Dichiarazione di
estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. - Valutazione di
congruità della condotta riparatoria - Opposizione della parti -
Rilevanza - Esclusione - Applicabilità della procedura di cui all'art. 469
cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la
valutazione di congruità della condotta intervenuta prima
dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-ter, comma primo,
cod. pen., non è condizionata dalla opposizione delle parti e della
persona offesa. *(In motivazione, la Corte ha precisato che, in questa
ipotesi, non si applica la sequenza procedurale prevista dall'art. 469
cod. proc. pen.).*



Il giudice di appello, il quale - *in seguito ad appello del pubblico ministero* - intenda riformare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. per assenza dei relativi presupposti, è tenuto ad assumere le prove già richieste e non espletate in primo grado?

Sez. 6, *Sentenza* n. 26630 del 29/05/2024 Ud. (dep. 05/07/2024)
Rv. 286843 - 01

Presidente: APRILE ERCOLE. *Estensore:* DI NICOLA TRAVAGLINI
PAOLA. *Relatore:* DI NICOLA TRAVAGLINI
PAOLA. *Defendant:* SCIULLI POMPILO. *P.M.* ANIELLO
ROBERTO. (*Diff.*)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO,
02/11/2023661 IMPUGNAZIONI - 038 rinnovazione dell'istruzione -
IN GENERE

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE
DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di estinzione del reato ex
art. 162-ter cod. pen. - Appello del pubblico ministero - Riforma -
Assunzione delle prove dedotte e non assunte in primo grado -
Necessità.

Il giudice di appello, il quale - in seguito ad appello del pubblico
ministero - intenda riformare la sentenza dichiarativa
dell'estinzione del reato per **condotte riparatorie** ex art. 162-ter
cod. pen. per assenza dei relativi presupposti, è tenuto, senza
alcuna discrezionalità valutativa, ad assumere le prove già
richieste e non espletate in primo grado. (Vedi: Sez. 3, n. 9726 del
1993, Rv. 196281-01).

Quesito in tema di corretta quantificazione del risarcimento del danno

L'omessa quantificazione del danno da riparare ad
opera della persona offesa può essere impeditiva
di una pronuncia ex art. 162 ter c.p.p.?



Sez. 5, **Sentenza n. 7362** del 14/11/2023 Ud. (dep. 19/02/2024)

Rv. 286078 - 01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI
FRANCESCO. Relatore: CANANZI

FRANCESCO. *Defendant: P. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)*

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BELLUNO, 09/05/2023609 REATO -
088 ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Estinzione del reato
per **condotte riparatorie** - Rimessione in termini ex art. 162-ter, comma
secondo, cod. pen. - Omessa quantificazione del risarcimento da parte
della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di estinzione del reato per **condotte riparatorie**, la rimessione in
termini prevista dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen. presuppone,
a fronte di un già proposto congruo risarcimento, l'impossibilità per
l'imputato di adempiere per causa a lui non imputabile che non può,
quindi, individuarsi nell'omessa quantificazione del danno da riparare a
opera della persona offesa.

*(Fattispecie in cui la Corte, evidenziato che l'istituto deflattivo non
prevede l'accordo tra l'imputato e la persona offesa, ha censurato la
decisione del giudice di merito che, dando rilievo alla circostanza che la
richiesta di liquidazione rivolta alle parti civili era rimasta senza
risposta, aveva dichiarato estinto il reato nonostante la quantificazione
e l'offerta di risarcimento fossero avvenute oltre il termine di apertura
del dibattimento).*

Quesito in tema di imputabilità soggettiva della condotta riparatoria



La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, si estende anche ai correi che non abbia contribuito in alcun modo?.

Sez.

2

-

, **Sentenza n. 20210** del 31/03/2023 Ud. (dep. 11/05/2023)

Rv. 284712 - 01

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO.

Relatore: LEOPIZZI

ALESSANDRO. Defendant: NUOVO GAETANO. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 29/03/2022609 REATO - 088 ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE -

Condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. - Natura soggettiva della causa estintiva - Conseguenze - Estensione degli effetti a coimputati diversi da quello cui la causa estintiva si riferisce - Esclusione.

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.

Quesito in tema di risarcimento del danno effettuato ad opera di un terzo estraneo al reato



Il risarcimento effettuato da un Ente previdenziale o da una compagnia assicurativa

costituisce **condotta riparatoria** idonea a consentire la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno?

Sez.

4

-

, **Sentenza n. 44959** del 04/11/2021 Ud. (dep. 06/12/2021) Rv. 282244 - 01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PAVICH GIUSEPPE.

Relatore: PAVICH

GIUSEPPE. Defendant: CAPONI SILVIA. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LUCCA,
03/02/2020649 GIUDICE DI PACE - 072

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE -
ESTINZIONE DEL REATO CONSEQUENTE

A **CONDOTTE RIPARATORIE** Risarcimento operato dall'INAIL -

Condotta riparatoria ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 -
Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, il risarcimento effettuato dall'INAIL non costituisce **condotta riparatoria** idonea a consentire la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, in quanto l'ente previdenziale, a differenza della compagnia assicuratrice della responsabilità civile, non agisce per conto del debitore.

Sez.

2

-

, **Sentenza n. 39252** del 22/06/2021 Ud. (dep. 02/11/2021)

Rv. 282133 - 01

Presidente: CERVADORO MIRELLA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Defendant: PG C/ CANNIZZO FRANCESCO G. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO,
03/11/2020609 REATO - 088 ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN
GENERE

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Dichiarazione di
estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. - Valutazione di
congruità della **condotta riparatoria** - Mancata opposizione delle
parti necessarie - Necessità - Conseguenze - Consenso della
parte civile - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di estinzione del reato per **condotte riparatorie**, la
procedura diretta alla valutazione di congruità della **condotta** è
quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che è
condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del
pubblico ministero e dell'imputato e non richiede, invece, il
consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte
valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non
produce alcun effetto, in quanto volta a eliminare
esclusivamente l'interesse pubblico alla condanna.

Quesito in tema di rilevanza della liberalità della condotta riparatoria posta in essere dall'imputato

È configurabile un caso di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.p. nel caso in cui l'imputato abbia effettuato il risarcimento in conseguenza di un provvedimento giudiziale di condanna?



Sez.

5

, **Sentenza n. 14030** del 25/02/2020 Ud. (dep. 07/05/2020)
Rv. 279082 - 01

Presidente: PALLA STEFANO. Estensore: RICCARDI GIUSEPPE.
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE.

GIUSEPPE. Defendant: L. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA,
08/03/2019609 REATO - 088 ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Causa estintiva ex art
162-ter cod. pen. - **Condotte** risarcitorie e **riparatorie** spontanee -
Necessità - Risarcimento del danno a seguito di condanna -
Configurabilità della causa estintiva - Esclusione - Fattispecie.

La causa estintiva del reato per **condotte riparatorie** di cui all'art.
162-ter cod. pen., presuppone **condotte** restitutorie o risarcitorie
spontanee e non coartate, nonché destinate definitivamente ad
incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa,
per cui essa non è configurabile nel caso in cui l'imputato abbia
effettuato il risarcimento in conseguenza di un provvedimento che
a ciò lo aveva condannato. (*Fattispecie in cui l'imputato aveva
versato somme a titolo di risarcimento, nonché rimborsato le spese
legali, alle quali era stato condannato dalla sentenza oggetto di
impugnazione*).

Fallimento della condotta riparatoria

L'imputato puo' ancora accedere ai riti alternativi?

Il dubbio sorge attesa la coincidenza del termine per accedere all'istituto in esame piuttosto che ai riti alternativi.

Utilizzabilita' delle dichiarazioni dell'offeso

Compatibilita' del giudice per la successiva fase

Ulteriori criticità irrisolte

-L'omessa audizione della persona offesa è traducibile in un motivo di impugnazione?

-omesso riferimento al 129 c.p.p.

-Per il 162 ter c.p. non è stata prevista una disciplina di acquisizione delle prove non rinviabili durante il periodo di sospensione

- Non risulta prevista la possibilità che il PM chieda l'archiviazione nel caso in cui il reato sia stato "riparato" in assenza di modifiche sul 411 c.p.p.

-Si può applicare la disciplina al processo dinanzi al GDP?

ART. 165 COMMA 5

PERCORSI DI RECUPERO

- Può il giudice limitarsi a subordinare la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di detti percorsi, lasciando la concreta individuazione dei contenuti e dell'ente al giudice dell'esecuzione?

Contrasto in Cassazione

Sez. 6 - , Sentenza n. 40888 del 03/10/2024 Ud. (dep. 07/11/2024)
Rv. 287196 - 01:

In tema di sospensione condizionale della pena, la Corte di cassazione dispone l'annullamento con rinvio della sentenza che abbia concesso il beneficio senza subordinarlo alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., competendo al giudice della cognizione individuare l'ente e definire i tempi e le modalità attuative del percorso e non al giudice dell'esecuzione, al quale spetta, invece, verificare l'effettiva partecipazione allo stesso secondo le modalità stabilite in sentenza.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere demandata al giudice della esecuzione, ove non sia contenuta in sentenza, la definizione dei termini e delle modalità attuative dei detti percorsi (Sez. 6 - , Sentenza n. 30147 del 03/05/2023 Ud. (dep. 11/07/2023) Rv. 285046 - 01

Problema pratico

Cosa fare se nel proprio
Circondario o Distretto non sono
previsti o non sono usufruibili
questi percorsi di recupero?

PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO

Modifiche operate dal d.lgs.
87/2024

Art. 13 comma 1 d.lgs. 74/2000: I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, **non sono punibili** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Art. 13 comma 2: I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Art. 13 comma 3: Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione

Cosa fare se la rateizzazione del debito tributario riguarda
un periodo temporale più ampio di sei mesi?

Sez. 3 - , Sentenza n. 1227 del 20/11/2024 Ud. (dep.
13/01/2025) Rv. 287465 - 01

Nuovo comma 3 bis dell'art. 13

- I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

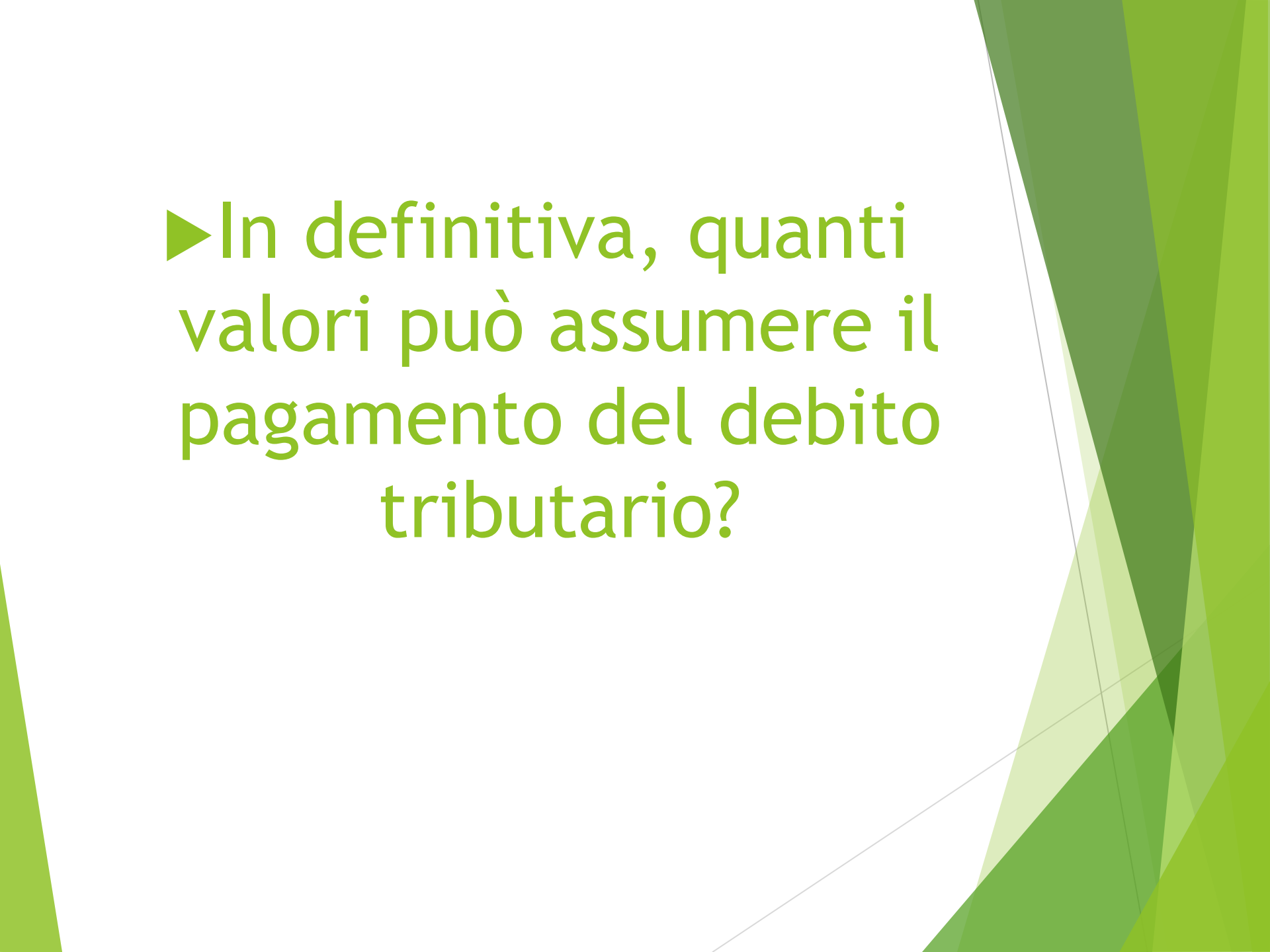
Nuovo comma 3 ter dell'art. 13

- ▶ Ai fini della **non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale**, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
 - ▶ a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
 - ▶ b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
 - ▶ c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
 - ▶ d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si tratta di una nuova causa di non punibilità a carattere esclusivamente riparativo? Rapporto con la circostanza attenuante speciale

Nuovo testo art. 10 ter d.lgs. 74/2000

- ▶ è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, **se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione**, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.
- ▶ Che valore giuridico assume la rateizzazione in questa fattispecie ?
- ▶ Due tesi

The background of the slide features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

► In definitiva, quanti
valori può assumere il
pagamento del debito
tributario?

Gradualità del pagamento del debito tributario

- ▶ 1 L'attivazione del meccanismo di rateizzazione impedisce il sorgere della fattispecie (condizione obiettiva di punibilità)
- ▶ 2 Il pagamento integrale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento estingue il reato (causa di estinzione del reato)
- ▶ 3 ove invece il pagamento intervenga entro la chiusura di tale fase del procedimento, si applica la circostanza attenuante a effetto speciale di cui all'art. 13-bis, il cui termine ultimo di operatività è stato spostato in avanti dalla stessa riforma proprio per garantire tale coerenza sistematica (sempre che non possa applicarsi l'art. 131 bis c.p.).

Nuovo comma 2 bis dell'art. 10 quater

- ▶ 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
- ▶ 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- ▶ 2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, **sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.**